IL COMMERCIO
DI CHIETI E PROVINCIA

NOTIZIARIO DELLA UNIONE PROVINCIALE COMMERCIANTI - CONFCOMMERCIO DI CHIETI

Quindicinale - Dir. Serie Amm. UNIONE COMMERCIANTI - Via Santarelli, 219 - 221 - Tel. e fax 0871/64589 - 66923 - Chieti - sped. in a. p. - art. 2 comma 20/C legge 662/96 - Filiale di Chieti - Aut. Trib. di Chieti 24-2-1971 - Dir. Res. dr. V. D'Alessandro - Delegazioni, Uffici e Recapiti: LANCIANO - Via De Crecchio, 77 - Tel. 0872/713146 - 714780 - ORTONA - P.zza Risorgimento, 1 - Tel. 085/9057228 - 9063743 - SAN SALVO - Via Verdi, 8 - Tel. 0873/342788 - VASTO - Via delle Gardenie, 10/G - Tel. 0873/361053 - 374135 - fax 368025 - CASALBORDINO - Via Levante, 68 - Tel. 0873/900371 - CASTIGLIONE M. M. - Via Roma, 10 - Tel. 0873/978828 - GISSI - Via Italia, 8 - Tel. 0873/837371 - SCERNI - Via A. Moro, 34 - Tel. 0873/919350 - Ciclostilato in proprio. - In caso di mancato recapito restituire al mittente - Tasse a carico.

Anno XXXII n. 21 – Chieti 04.8.2003

S O M M A R I O:

1) **CONTRIBUTI INPS –** ***proroga al 21 agosto 2003***

2) **INCENTIVI PER GLI IMPIANTI SOLARI TERMICI**

3) **PUBBLICI ESERCIZI –** ***divieto di somministrazione di bevande alcoliche a minori e ad altri soggetti***

4) **ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI E NUOVA DISCIPLINA DELLE ACQUE TRATTATE**

5) **LOCAZIONI IMMOBILI –** ***adeguamento canoni***

6) **CHIUSURA UFFICI PER FERIE** ***11 – 23 agosto 2003***

*** * * ***

CONTRIBUTI INPS – *proroga al 21 agosto 2003*

L'INPS comunica che il **termine** per *il versamento della seconda rata dei contributi fissi sul minimale di reddito*, dovuti dai commercianti, **è stato prorogato** *dal 16* ***al 21.8.2003*** .

La proroga del termine riguarda i seguenti contributi dovuti all'INPS:

- *lavoratori dipendenti, relativamente al mese di luglio 2003;*
- *collaboratori coordinati e continuativi, per i compensi corrisposti nel mese di luglio 2003;*
- ***artigiani e commercianti****, per la seconda rata 2003 sul minimale di reddito.*

Il **differimento non comporta l'applicazione di alcuna maggiorazione** e riguarda sia il termine per il pagamento con modello F24 sia quello per la denuncia contributiva mensile *(mod. DM 10/2).*
Rimane invece confermato il termine del 31 agosto 2003 per la presentazione delle denunce telematiche.

L'INPS comunica, inoltre, che è stata ultimata la spedizione dei modd.F24 relativi alla seconda emissione 2003, predisposti per il versamento dei contributi dovuti nel corrente esercizio **dagli esercenti attività commerciale** ***iscritti in corso d'anno***.
I contribuenti interessati riceveranno ***un plico*** contenente **quattro mod.F24** corredati da un prospetto di liquidazione dei contributi dovuti con l'indicazione dei termini di versamento.

- ***Con il primo mod.F24*** dovranno essere corrisposti, alla predetta scadenza del *21 agosto 2003*, i contributi relativi:
  - *al secondo trimestre 2003, determinati sul minimale di reddito;*
  - *al saldo 2002 ed anni precedenti (50%) ed al primo acconto 2003 in riferimento alla eventuale quota eccedente il minimale, per il titolare ed i collaboratori;*
  - *alla prima rata dei contributi afferenti il minimale di reddito per periodi pregressi.*

- ***Con il secondo mod.F24*** saranno versati, alla scadenza *del 16 novembre 2003* i contributi relativi:
  - *al terzo trimestre 2003, in riferimento al minimale di reddito;*
  - *alla seconda rata dei contributi afferenti il minimale di reddito per periodi pregressi.*

- ***Con il mod. F24 non prestampato*** saranno versati alla scadenza del *30 novembre 2003*, i contributi relativi :
  - *al saldo 2002 ed anni precedenti (50%) ed al secondo acconto 2003, in riferimento alla quota di reddito eccedente il minimale.*

- ***Con il quarto modello F24*** saranno corrisposti, alla scadenza del *16 febbraio 2004*, i contributi relativi:
  - *al quarto trimestre 2003, in riferimento al minimale di reddito, ed alla terza rata dei contributi afferenti periodi pregressi e relativi al minimale di reddito.*

L'ulteriore ed ultimo mod. F24 sarà utilizzato per il versamento, alla scadenza del 16 maggio 2004 della quarta rata dei contributi afferenti il minimale di reddito per i periodi pregressi.

Gli importi dei relativi valori e le aliquote contributive sono state indicate nel ns/ precedente not. n.11/2003.

INCENTIVI A FAVORE DI IMPIANTI SOLARI TERMICI

Si ritiene utile informare che la *Giunta Regionale abruzzese* ha recentemente approvato una delibera presentata dall'Assessore all'Ambiente *Massimo Desiati* erogando la cifra di 475 mila euro, di cui 219 mila provenienti da trasferimenti statali a favore della realizzazione sia per opera di privati che di enti pubblici, *di impianti solari per la produzione di energia elettrica*.

Nella delibera è previsto che una parte del finanziamento, *circa 15 mila euro,* sia destinata ad attività di monitoraggio sul territorio regionale.

Possono accedere ai contributi sia soggetti pubblici che privati e il *finanziamento massimo* che la Regione garantirà è del *30% del costo d'investimento*.

Il bando che verrà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione, prevede che le domande siano presentate all'Agenzia regionale per l'energia. Ai beneficiari del contributo è fatto espresso *divieto* di "*alienare o dismettere l'impianto solare termico per un periodo non inferiore a 10 anni dalla data del collaudo*".

Il testo integrale del provvedimento, non appena pubblicato, sarà disponibile sul sito

www.confcommerciochieti.it.

* * * * *

PUBBLICI ESERCIZI
divieto di somministrazione di bevande alcoliche a minori e ad altri soggetti

Le condivisibili preoccupazioni manifestate dal Ministro della Salute sull'uso irresponsabile di alcolici da parte di alcuni adolescenti ci forniscono l'occasione per richiamare l'attenzione *dei titolari dei pubblici esercizi* sulla vigente normativa e sulle pesanti sanzioni penali ricollegate.

Ecco un quadro di sintesi dei divieti e delle sanzioni in vigore:

- *l'art. 689 del cod. penale* ***punisce*** con la *pena pecuniaria da 516 a 2.582 euro* o *la pena della permanenza domiciliare da 15 giorni a 45 giorni* ovvero *la pena del lavoro di pubblica utilità da 20 giorni a sei mesi e la pena accessoria della sospensione dell'esercizio* ***l'esercente che somministra bevande alcoliche*** (*sono tali quelle con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol)* alle seguenti categorie:
  - ⇒ ***minori di anni 16;***
  - ⇒ ***persona che appaia affetta da malattia di mente o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità.***
- *l'art. 691 del cod. penale* ***punisce*** con *la pena pecuniaria da 516 a 2.582 euro o la pena della permanenza domiciliare da 15 giorni a 45 giorni* ovvero *la pena del lavoro di pubblica utilità da 20 giorni a sei mesi e la sospensione dell'esercizio* ***l'esercente che somministra bevande alcoliche*** a **persona in manifesto stato di ubriachezza.**
- *l'art. 15 della L. n. 125 del 30.3. 2001* ***punisce*** con *la sanzione amministrativa da 516 a 2.582 euro* chi assume o ***somministra bevande alcoliche nelle attività lavorative*** che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute di terzi individuate con apposito decreto.
- *l'art. 14 della L. n. 125 del 30.3.2001* pone il ***divieto*** di ***vendita al banco (somministrazione) di bevande superalcoliche*** nelle ***aree di servizio situate lungo le autostrade*** *dalle ore 22.00 alle ore 06.00. (sanzione: da 2582 a 5164 €)*

Ricordiamo, infine, che non esistono nell'ordinamento giuridico nazionale specifiche prescrizioni in relazione alla vendita per asporto di alcolici a minori effettuata da ***esercizi commerciali****.*

ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI E NUOVA DISCIPLINA DELLE ACQUE TRATTATE

La normativa in materia di etichettatura dei prodotti alimentari è in continua evoluzione *(v. anche nott. n. 13/1998, 2 e 16/2002, 4 e 16/2003).*

E' stato ora pubblicato, sulla G.U. n.167 del 21 luglio 2003, il D.Lvo 23.6.2003, n.181.

Ecco, in sintesi, le parti più salienti del decreto che ha introdotto **importanti novità** soprattutto in materia di **prodotti sfusi e di acque trattate:**

- *CAMPO DI APPLICAZIONE*:
  il decreto regolamenta la *sola vendita di prodotti in Italia* escludendo, conseguentemente, le ipotesi di vendita all'estero o di somministrazione (*per la sola ipotesi di somministrazione di acque trattate vedi di seguito);*
- *PUBBLICITÀ*:
  sono previsti divieti e limiti che concernono l'etichettatura e le modalità di realizzazione;
- *INDICAZIONI OBBLIGATORIE:*
  con apposito decreto verranno definiti, per ogni prodotto, i requisiti per l'indicazione obbligatoria della dicitura sull'origine o provenienza (*attualmente tale indicazione è obbligatoria per le carni bovine, per il pesce e l'ortofrutta);*
- *CARNI UTILIZZATE NEI PRODOTTI TRASFORMATI:*
  devono essere designate con *il nome della specie e con i limiti di grasso e di connettivo* espressamente indicati nel provvedimento ;
- *DESIGNAZIONE DI CAFFEINA E DI CHININO:*
  quando la *quantità di caffeina* è superiore a *150mg/litro*, accanto alla denominazione di vendita, va riportata la dicitura "*tenore elevato di caffeina*";
- *LATTE:*
  per il latte (*escluso UHT e sterilizzato a lunga conservazione*), *per i prodotti lattieri freschi, per i formaggi freschi, per la pasta fresca, per le carni fresche e i prodotti della pesca e dell'acquacoltura*, la data di scadenza può essere determinata con decreti dei Ministri delle attività produttive, politiche agricole e salute, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e scientifica.
- *DIVIETI:*
  è confermato **il divieto di vendita per i prodotti che riportano la data di scadenza a partire dal giorno successivo a quello indicato sulla confezione**;
- *INDICAZIONE DELLA SEDE:*
  la sede dello stabilimento *può essere omessa se corrisponde alla sede dell'azienda*, già indicata in etichetta, e nel caso di prodotti preconfezionati che presentano la bollatura sanitaria;
- *IMBALLAGGI GLOBALI:*
  per gli imballaggi globali, *quando contengono prodotti preconfezionati già etichettati*, non c'è l'obbligo di riportare nuovamente tutte le indicazioni prescritte, soprattutto se il loro contenuto è facilmente verificabile dall'esterno, *altrimenti* deve figurare almeno la denominazione di vendita dei singoli prodotti e la data di scadenza del prodotto con la durabilità più breve (*o il termine minimo di conservazione)****;***

- *PRODOTTI SFUSI E ACQUE TRATTATE:*
  la norma sostituisce l'art.16 del D.lgs 109/92 **sottoponendo allo stesso regime i prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria e della gastronomia**; (*soltanto per la gastronomia era previsto, infatti, un registro degli ingredienti, mentre per i restanti prodotti era previsto il cartello unico).*

  Adesso tutti i suddetti prodotti possono avvalersi di un unico registro contenente l'elenco degli ingredienti.

  Sempre all'art.13 è stato aggiunto il c. 5 che stabilisce che ***le acque idonee al consumo umano non preconfezionate***, ***somministrate*** dalle collettività e ***in altri esercizi pubblici,*** **devono riportare,** *qualora siano trattate***,** la specifica denominazione di vendita "***acqua potabile trattata*****"** oppure ***"acqua potabile trattata gassata"*** *se alla stessa è aggiunta* ***anidride carbonica.***

  Al fine di evitare le pesanti sanzioni previste in caso di violazione della norma (*sanzione amministrativa pecuniaria da € 600 a € 3.500), ed in attesa di ulteriori necessarie indicazioni,* ***consigliamo*** *di indicare questa loro particolare natura (acqua trattata) anche sui listini e sui contenitori delle stesse.*

  pertanto, dal 5 agosto 2003, gli esercenti sono tenuti a:

  a) ***indicare sui listini e menù la dicitura "acqua trattata" o "acqua gassata"***

  b) ***riportare tale indicazione anche sulle caraffe contenenti l'acqua trattata***

- *FORMAGGI:*
  i formaggi a pasta filata *possono* riportare *l'indicazione della quantità (peso)* del solo prodotto sgocciolato, *oppure la quantità nominale se preconfezionati in gamma unitaria costante*, oppure *nessuna indicazione* di quantità *se preconfezionati a gamma variabile e pesati su richiesta e alla presenza dell'acquirente;*

- *SANZIONI:*
  sono leggermente aumentate e per la loro applicazione si riconosce la competenza alle Regioni.

Il testo integrale del decreto è disponibile sul nostro sito

www.confcommerciochieti.it

*** * * * ***

LOCAZIONI IMMOBILI – *adeguamento canoni*

Sulla G.U. n. 167 del 21 luglio 2003 è stato pubblicato il comunicato ISTAT concernente l'indice dei prezzi al consumo relativo al mese di GIUGNO 2003 necessario per l'aggiornamento dei canoni di locazione di immobili urbani, ad uso non abitativo, ai sensi della legge 392/78.

La variazione annuale giugno 2002 – giugno 2003 è pari a più 2,3% (75% = 1,725).

La variazione biennale giugno 2001 – aprile 2003 è pari a più 4,6% (75% = 3,45).

CHIUSURA UFFICI PER FERIE 11–23 Agosto

Gli uffici ***CONFCOMMERCIO*** *e quelli degli enti collaterali* ***CAT-Confcommercio, COFIDI ed ENASCO resteranno***

C H I U S I P E R F E R I E

durante i seguenti periodi:

• ***CONFCOMMERCIO Chieti***	**11 – 22 agosto**	*riapriranno*	*25 ago.*
• ***CAT – CONFCOMMERCIO Chieti***	**11 ago. – 05 sett.**	"	*08 sett.*
• ***ENASCO Chieti***	**11 – 22 agosto**	"	*25 ago.*
• ***ENASCO Francavilla al Mare***	**11 – 22 agosto**	"	*25 ago.*
• ***COFIDI Chieti***	**04 – 29 agosto**	"	*01 sett.*
• ***CONFCOMMERCIO Lanciano***	**04 – 22 agosto**	"	*25 ago.*
• ***CAT – CONFCOMMERCIO Lanciano***	**07 – 29 agosto**	"	*01 sett.*
• ***CONFCOMMERCIO Ortona***	**non chiude** *(dall'11 al 30 agosto aperti dalle 09 alle 13.00)*		
• ***CONFCOMMERCIO San Salvo***	**11 – 29 agosto**	"	*01 sett.*
• ***CONFCOMMERCIO Vasto***	**06 – 22 agosto**	"	*25 ago.*

* * * * *

IL DIRETTORE
dott. V. D'Alessandro

IL PRESIDENTE
rag. N. Molino